

Italinforma

n. **2** / Anno IX / Febbraio 2020

IL PATRONATO DEI CITTADINI
Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma
Tel: 06. 85 23 31 | Fax: 06. 85 23 34 88
informazioni@pec.italuil.it | www.italuil.it

ITALINFORMA - PERIODICO TELEMATICO
Iscrizione Tribunale Civile di Roma n. 301/2011
Direttore Responsabile: Antonio Passaro
Direzione e redazione: Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma

EMERGENZA CORONAVIRUS E ATTIVITÀ DEI PATRONATI

Intervista al Direttore generale Ital **Maria Candida Imburgia**

Le cronache degli ultimi giorni del mese di febbraio sono state monopolizzate dalla ben nota vicenda del Coronavirus. Nel tentativo di limitare il contagio, sono state poste in essere una serie di misure che hanno fortemente limitato lo svolgimento di tutte le attività sociali. Inevitabili le ricadute anche sul mondo del lavoro e, quindi, sui Patronati. Pur mantenendo viva e attiva le funzioni di tutela e assistenza, pochi sono stati gli appuntamenti pubblici che hanno richiesto la presenza dei rappresentanti dell'Ital. Ne parliamo, nella consueta intervista mensile, con il Direttore generale, Maria Candida Imburgia.



Direttore, come si è attrezzata l'Ital per affrontare questa emergenza?

Noi ci atteniamo scrupolosamente alle indicazioni contenute in una circolare del Ministero del lavoro, relativa all'emergenza sanitaria per Covid-19, che fa specifico riferimento all'attività degli Istituti di patronato e di assistenza sociale. È fondamentale, in queste occasioni così particolari, osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni del Governo e delle Autorità sanitarie. Ecco perché, continuiamo a svolgere il nostro compito, con la stessa professionalità e dedizione di sempre, nel rispetto rigoroso delle norme e delle regole definite per i soggetti esercenti attività di pubblica utilità, e rinviando le iniziative pubbliche. Peraltro, stiamo intensificando il ricorso alle Skype conferenze, come strumento utile a proseguire la nostra attività formativa e il confronto tra la sede centrale e il territorio.

Tra quelle svolte in precedenza all'esplosione dell'emergenza sanitaria, c'è stata un'iniziativa realizzata a Verona rivolta al Consiglio territoriale, alle delegate e ai delegati di quella provincia. Come è andata?

È stato uno di quegli incontri che la Uil organizza in sinergia con l'Ital e che ci danno l'opportunità di sottolineare l'importanza del Patronato nel garantire un'azione qualificata di assistenza e tutela nei confronti dei lavoratori, dei pensionati e dei giovani. Tutto questo è possibile anche grazie al progetto formativo, messo in campo dal nostro Istituto, sempre più dettagliato e strategico e che, proprio per questo motivo, consente di offrire al cittadino un servizio efficiente e di qualità.

PREVIDENZA

Contributi lavoratori domestici per il 2020

**Gestione separata:
le aliquote contributive per il 2020**

ASSISTENZA

Bonus bebè e contributo asili nido nel 2020

**Congedi per i padri lavoratori dipendenti
per l'anno 2020**

SALUTE E SICUREZZA

**Salute e sicurezza in gravidanza
e dopo il parto**

**Assicurazione contro gli infortuni
domestici: obbligatori tre nuovi servizi
online**

LAVORO

**Abuso permessi legge 104
e licenziamento lavoratore**

◀ **L'altro appuntamento importante del mese di febbraio è stato quella del Corso di formazione Inail a livello avanzato per gli operatori del Lazio, organizzato dall'Ital nazionale. Di cosa si è trattato?**

È stato uno degli step operativi del Programma formativo lanciato all'inizio di questo anno ed entrato ormai nel vivo dell'attività. Sono momenti fondamentali non solo di approfondimento su argomenti specifici, ma anche di confronto e di socializzazione delle esperienze, che consentono ai nostri operatori di dare il meglio di se stessi, dal punto di vista professionale e umano, nel loro lavoro. Gli argomenti trattati in questo appuntamento hanno riguardato tematiche di grande spessore tecnico: dalle statistiche degli interventi INAIL all'opposizione amministrativa e al ricorso giudiziario, dai termini prescrizionali per la revisione e l'aggravamento del danno biologico all'accomodamento ragionevole. Una formazione di qualità, dunque che potremmo definire doverosa e responsabile e che rende l'Ital un Patronato affidabile per il suo servizio di assistenza e tutela sempre più efficace e concreto.

PREVIDENZA

Contributi lavoratori domestici per il 2020

L'INPS, con la circolare n. 17 del 6 febbraio 2020, comunica gli importi dei contributi dovuti per il 2020 per i lavoratori domestici, a seguito della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati nel 2018 e 2019, pari allo 0,5%.

Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2020 per i lavoratori domestici.

È confermata la minore aliquota dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl) dai datori di lavoro soggetti al contributo Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato si continua ad applicare il contributo addizionale dell'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Contributi previdenziali

Lavoratori domestici italiani e stranieri - 2020 - Senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAF	Senza quota CUAF (*)
Fino a 8,06 euro	7,17 euro	1,43 euro (0,36) **	1,44 euro (0,36) **
Oltre 8,06 euro e fino a 9,81 euro	8,10 euro	1,62 euro (0,41) **	1,63 euro (0,41) **
Oltre 9,81 euro	9,86 euro	1,97 euro (0,49) **	1,98 euro (0,49) **
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	5,22 euro	1,04 euro (0,26) **	1,05 euro (0,26) **

Lavoratori Domestici Italiani E Stranieri - 2020

Comprensivo contributo addizionale. Da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAF	Senza quota CUAF (*)
Fino a 8,06 euro	7,17 euro	1,53 euro (0,36) **	1,54 euro (0,36) **
Oltre 8,06 euro e fino a 9,81 euro	8,10 euro	1,73 euro (0,41) **	1,74 euro (0,41) **
Oltre 9,81 euro	9,86 euro	2,11 euro (0,49) **	2,12 euro (0,49) **
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	5,22 euro	1,12 euro (0,26) **	1,12 euro (0,26) **

* Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi

** La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore

Gestione separata: le aliquote contributive per il 2020

L'INPS, con la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti gli iscritti alla Gestione Separata per l'anno 2020. Come riportato nella tabella dell'Istituto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno in corso, sono le seguenti (nessun cambiamento rispetto al 2019):

Liberi Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)	25,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%
Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista l'aliquota aggiuntiva DIS-COLL (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)	34,23%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (33,00 + 0,72 aliquota aggiuntiva) per i quali non è prevista l'aliquota aggiuntiva DIS-COLL	33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

È rimasta invariata, per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, l'ulteriore aliquota contributiva dello 0,72% per il finanziamento dell'onere per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale. L'INPS ricorda che la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente. Per quanto riguarda i professionisti iscritti alla Gestione Separata l'onere contributivo è a carico degli stessi.

ASSISTENZA

Bonus bebè e contributo asili nido nel 2020

L'INPS, con le circolari nn. 26 e 27 del 14 febbraio 2020, illustra le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020, rispettivamente riguardo l'assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) e il contributo asili nido. Si ricorda che le due agevolazioni sono state prorogate anche nel 2020 con modificazioni.

L'Assegno di natalità o Bonus bebè viene rimodulato e varia in base al valore ISEE minorenni e può spettare a tutte le famiglie, con un importo minimo, per ISEE superiore ai 40.000 euro ovvero in assenza dell'ISEE.

La durata massima di erogazione dell'assegno è stabilita in 12 mensilità.

Riguarda le nascite o adozioni/affidamenti preadottivi che si verifichino nel 2020, fino al compimento di un anno del bambino o del primo anno di ingresso in famiglia. È confermata la maggiorazione del 20% per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2020.

Le fasce previste sono: 1.920 euro annui per famiglie con ISEE fino a 7.000 euro; 1.440 euro annui, per famiglie con ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro; 960 euro annui, per famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro. L'importo varia in base al valore ISEE minorenni.

La domanda deve essere inviata, nei termini previsti, come di consueto esclusivamente in modalità telematica. In caso di parti gemellari/adozioni plurime resta confermata la necessità di presentare una domanda per ogni figlio nato o adottato.

Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione. È stato incrementato l'importo di tale agevolazione modulandolo, da quest'anno, su fasce ISEE.

Come noto, si tratta del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Il contributo verrà erogato per importi decrescenti: bonus di 3000 euro ai nuclei familiari con ISEE minorenni fino a 25.000 euro; bonus di 2.500 ai nuclei familiari con ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro. Infine, spetterà l'importo minimo di 1.500 euro nell'ipotesi di ISEE minorenni oltre la soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza dell'ISEE.



- ◀ La domanda deve essere presentata dal genitore del minore nato o adottato, solo in via telematica come in precedenza, e dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere. Se si intende fruire del beneficio per più figli si deve presentare una domanda per ciascuno di essi.
- Per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di un asilo nido pubblico o privato autorizzato, è previsto il pagamento di un buono annuo, parametrato per ogni anno di riferimento a undici mensilità da corrispondere in base alla domanda del genitore richiedente.
- Se il contributo annuo è richiesto per forme di supporto presso la propria abitazione, il genitore convivente con il minore presenta la domanda allegando l'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta che attesti l'impossibilità di frequentare, per l'intero anno solare di riferimento, l'asilo nido a causa di una grave patologia cronica.
- Infine l'INPS, con il messaggio n. 596 del 17 febbraio, ricorda che il termine ultimo per l'allegazione della documentazione di spesa relativa alle domande di bonus nido 2019 è fissato al 1° aprile 2020.

Congedi per i padri lavoratori dipendenti per l'anno 2020

La Legge di bilancio 2020 ha prorogato anche per l'anno in corso il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, portandolo da cinque a sette giorni, ai quali si può aggiungere, come era già previsto, un ulteriore giorno di congedo facoltativo, per le nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nel 2020.

Lo comunica l'INPS, con il messaggio n. 679 del 21 febbraio 2020, ricordando che i sette giorni devono essere fruiti, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Il padre lavoratore dipendente può fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Se le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta la fruizione del congedo di cui trattasi al proprio datore di lavoro, il quale comunicherà all'INPS le giornate di congedo fruito.

Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS la domanda sarà presentata all'Istituto.

Rimane fermo che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nel 2019, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a cinque giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2020.

SALUTE E SICUREZZA

Salute e sicurezza in gravidanza e dopo il parto

I periodi di gravidanza e quelli dopo il parto richiedono una particolare attenzione e misure di protezione specifiche, sia per la salute della donna lavoratrice sia per quella del bambino.

Molte attività lavorative costituiscono infatti per la lavoratrice in gravidanza e dopo il parto una condizione di rischio per la sua salute o per quella del bambino. Il "Testo Unico sulla maternità/ paternità" (D.Lgs. n. 151/01) tutela la Sicurezza e la Salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, anche nel caso di adozione o affidamento.

Norme specifiche riguardano l'obbligo della "valutazione dei rischi" per le lavoratrici gestanti che deve essere effettuato dal datore di lavoro, secondo le vigenti disposizioni, nonché il divieto di adibire la lavoratrice durante il periodo di gravidanza e, in alcuni casi fino a 7 mesi dopo il parto, a lavori pericolosi, faticosi e insalubri.

Fermo restando il divieto di adibire le lavoratrici a lavori vietati (espressamente indicati dalla legge), il datore di lavoro, nell'ambito dell'obbligo della valutazione dei rischi, valuta quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza. Se dalla valutazione emerge un rischio il datore di lavoro modifica temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro, oppure, nella impossibilità, e in ogni caso in presenza di lavori vietati, sposta la lavoratrice ad altra mansione, informando l'Ispezzione Territoriale del Lavoro (ITL).

Se lo spostamento ad altra mansione non è possibile, il datore di lavoro lo comunica all'ITL, che dispone l'interdizione anticipata e/o prolungata dal lavoro della lavoratrice per tutto il periodo di tutela previsto.

Vi è inoltre il divieto assoluto di adibire le lavoratrici gestanti e madri al lavoro notturno dall'accertamento dello stato di gravidanza fino ad un anno di età del bambino, e in determinati casi stabiliti dalla legge. Il divieto si applica anche alla madre adottiva o affidataria di un minore.

Nel caso di gravidanza a rischio, in presenza di "gravi complicanze della gestazione o di persistenti forme morbose" l'interdizione dal lavoro è disposta dalla ASL. L'astensione anticipata può essere richiesta dall'inizio della gravidanza fino all'inizio del congedo obbligatorio, ma può interessare anche periodi limitati di tempo. La domanda si intende accolta decorsi sette giorni dalla sua presentazione/ ricezione e il provvedimento "decorrerà dalla data d'inizio dell'astensione dal lavoro".



- ◀ Durante il periodo di astensione anticipata/prolungata dal lavoro viene corrisposta un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione media giornaliera, salvo condizioni di maggior favore previste da disposizioni contrattuali, come nel periodo di congedo di maternità obbligatorio.
- Si ricorda infine che le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti, per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite medico specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

Assicurazione contro gli infortuni domestici: obbligatori tre nuovi servizi online

L'INAIL, con la circolare n. 37/2019, comunica che dal 1° gennaio 2020 è in vigore l'obbligo di effettuare, esclusivamente con modalità telematiche, sia la prima iscrizione all'assicurazione contro gli infortuni domestici, sia l'iscrizione annuale per i soggetti esonerati dal pagamento del premio oltreché l'eventuale cancellazione.

Da tale data i tre servizi online obbligatori da effettuare dal portale dell'Istituto sono:

- 1) "Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento" per richiedere la prima iscrizione e ottenere l'avviso di pagamento PA per effettuare il versamento del premio;
- 2) "Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva" per chi ha diritto all'esonero del versamento del premio e deve essere utilizzato dagli utenti sia per effettuare la prima iscrizione all'assicurazione, sia per rinnovare l'assicurazione entro il 31 gennaio di ogni anno;
- 3) "Invio della richiesta di cancellazione dall'assicurazione" per chiedere la cancellazione dall'assicurazione casalinghe quando non si è più in possesso dei requisiti assicurativi.

Nella circolare sono illustrati i servizi telematici realizzati, descrivendoli e precisando che gli stessi sono riservati ai soli utenti con credenziali dispositive (dell'INAIL, dell'INPS, della Carta nazionale dei servizi o di SPID).

Con l'occasione si ricorda che l'assicurazione infortuni domestici è rivolta obbligatoriamente alle persone che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.

La Legge di bilancio 2019 ha previsto un ampliamento delle tutele: l'abbassamento al 16 per cento del grado di inabilità per la costituzione della rendita; una prestazione "una tantum" di euro 300 per l'inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento; il riconoscimento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa ai titolari di rendita che versano in particolari condizioni menomative. Ha altresì aumentato a 67 anni di età l'obbligo di iscrizione all'assicurazione, innalzando il premio assicurativo annuo a 24 euro.

Rimane invariata la disciplina dell'esonero dal pagamento del premio per i soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti: a) titolarità di redditi lordi propri ai fini Irpef non superiori a 4.648,11 euro annui; b) appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini Irpef non sia superiore a 9.296,22 euro annui. Dal 1° gennaio 2020 questi soggetti devono presentare la domanda di iscrizione esclusivamente con il servizio "Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva".

Coloro che raggiungono i requisiti per l'assicurazione dopo il 31 gennaio sono tenuti al versamento del premio, o alla presentazione del modello di autocertificazione (nel caso siano esonerati), al momento in cui maturano i requisiti stessi.

LAVORO

Abuso permessi legge 104 e licenziamento lavoratore

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1394/2020, ribadisce ancora una volta il principio secondo il quale l'utilizzo dei permessi di cui alla legge 104/1992, per finalità che esulano dall'assistenza del familiare disabile, integra abuso del diritto da parte del lavoratore, con rilevanza anche ai fini disciplinari.

Nel caso in esame la Corte di Appello aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalla datrice di lavoro per abuso dei permessi, risultando dalla relazione dell'agenzia investigativa e dalle prove testimoniali che il dipendente nelle giornate di permesso si era recato dal padre disabile, solo per pochi minuti.

La Suprema Corte respinge il ricorso del lavoratore in quanto si è avvalso di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse, violando altresì i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo. Secondo lo spirito della legge, per fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, è necessario che l'assenza dal lavoro si ponga in relazione diretta con l'assistenza al disabile.

Questa può essere prestata – precisa inoltre la Cassazione - con modalità e forme diverse, anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o attività di qualsiasi genere, purché nell'interesse del familiare assistito.